

Allegato

Osservazioni al documento di consultazione 759/2017/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI A  
FUNZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI  
GAS NATURALE

Osservazioni di carattere generale.

IGAS accoglie con favore l'iniziativa dell'Autorità di mettere in consultazione le disposizioni in materia di riconoscimento di costi relativi alle attività di misura su reti di distribuzione di gas naturale e di fornire contestualmente alcune puntualizzazioni, in relazione a richieste di chiarimento formulate da associazioni di categoria di imprese di distribuzione con riferimento a tali temi.

Osservazioni di carattere puntuale.

PARTE III - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI STANDARD PER GLI ANNI  
2018 E 2019

- S1. Osservazioni in relazione all'ambito di copertura dei costi standard e, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM.
- S2. Osservazioni in relazione ai criteri per la definizione dei costi standard per gli anni 2018 e 2019.
- S3. Osservazioni in relazione alla determinazione della percentuale di sharing dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo standard.

S1. Condividiamo il prospettato ambito di copertura dei costi *standard* ad

eccezione di quanto proposto per il trattamento dei costi delle SIM.

Riteniamo infatti opportuno che i costi delle SIM rientrino nell'ambito dei costi *standard* riferiti all'acquisto e all'installazione dei gruppi di misura. La motivazione di questa nostra posizione è rappresentata dal fatto che la SIM è parte integrante del gruppo di misura nonché un elemento essenziale ed imprescindibile per il funzionamento dello stesso. Inoltre, date le caratteristiche dell'uso delle SIM nelle attività di misura del gas naturale, riteniamo opportuno che i costi siano considerati parte degli investimenti di località e non vengano quindi centralizzati.

Qualora venisse comunque introdotto il principio secondo il quale i costi delle SIM dovranno venire enucleati dai costi di installazione per essere coperti dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telegestione/telelettura vorremmo avanzare la proposta che tale principio non venga fatto valere anche per i riconoscimenti tariffari per i quali le imprese di distribuzione hanno già provveduto ad inviare all'Autorità i dati ed hanno già chiuso i bilanci.

**S2.** Consideriamo adeguati i criteri, esposti nel documento di consultazione, per la definizione dei costi *standard* per gli anni 2018 e 2019.

**S3.** Con riferimento alla determinazione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo *standard*, riteniamo corretto che venga previsto un incentivo ad un ulteriore efficientamento. Considerato che dall'analisi svolta dall'Autorità emerge che la potenza dell'incentivo per i costi operativi può essere stimata pari al 30%-35%, potrebbe essere opportuno valutare la definizione di un coefficiente almeno pari al 35%. Questo perché se il costo riconosciuto per misuratore venisse determinato come media ponderata al 35% per il costo *standard* e al 65% costo effettivo ciò costituirebbe, rispetto alla proposta media ponderata al 30% per il costo *standard* e al 70% per il costo effettivo, un maggiore incentivo all'efficientamento per le imprese di distribuzione e al contempo permetterebbe e di far ricadere sul sistema una minore porzione dei costi, sostenuti dalle imprese meno efficienti, che risultano superiori a quelli *standard*.

*PARTE IV - REVISIONE DELLA COMPONENTE  $\Delta CVER_{unit,r}$*

S4.Osservazioni rispetto alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17.

S5.Osservazioni in relazione alle ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche.

S6.Osservazioni in relazione all'ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica. Si chiede di formulare un'ipotesi relativa ai criteri di definizione dei tetti e alla loro quantificazione.

S4. Dichiarando la piena disponibilità della scrivente associazione a fornire completa collaborazione per la ricognizione che l'Autorità dichiara, al punto 16.1 del documento di consultazione, che intende effettuare nel 2018 in relazione alle verifiche da effettuare da parte delle imprese di distribuzione in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17 non rileviamo al momento esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del suddetto decreto.

S5. Consideriamo adeguato che per il riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche in una prima fase si adotti una soluzione basata su logiche a consuntivo per poi valutare in una fase successiva, quando saranno disponibili osservazioni puntuali sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese e sarà inoltre riscontrabile una maggiore diffusione di soggetti abilitati alle suddette verifiche, lo sviluppo di un sistema riconoscimenti su base *standard* che auspichiamo sia definito come differenziato per tipologia di verifica e per calibro e tipo dei gruppi di misura e a valle di una ricognizione dei prezzi medi di mercato.

Consideriamo inoltre adeguato che il riconoscimento dei costi sia subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 93/17 ma segnaliamo la necessità che vengano chiaramente definiti i requisiti della documentazione contabile e rilasciata da Unioncamere da trasmettere all'Autorità per le relative verifiche finalizzate al riconoscimento dei costi. Una non completa definizione potrebbe infatti causare un maggiore onere amministrativo in capo alle imprese che prudenzialmente

potrebbero redigere, richiedere, raccogliere, controllare, archiviare e trasmettere anche della documentazione non necessaria.

S6. L' introduzione di tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica potrebbe essere opportuna, se non necessaria, al fine di contenere i costi che ricadranno sul sistema. Tuttavia riguardo alla definizione di tali tetti massimi proporremo che essa venga svolta a valle di una ricognizione/raccolta dati a riguardo dei prezzi medi di mercato e che le disposizioni regolatorie conseguenti prevedano dei valori differenziati sia per tipologia di verifica che per calibro e tipo dei gruppi di misura. Riterremo opportuno che i tetti massimi ai riconoscimenti siano tali da coprire pienamente i costi sostenuti dalle imprese che adempiono integralmente agli obblighi di verifica dei gruppi di misura.

## PARTE V - DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI A COPERTURA DEI COSTI CENTRALIZZATI PER IL SISTEMA DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E DEI COSTI DEI CONCENTRATORI

S7. Osservazioni con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica.

S8. Osservazioni sull'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale.

S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale e alle relative tempistiche di riallineamento.

S10. *Osservazioni rispetto alle ipotesi di accorpamento delle componenti  $t(tel)_t$  e  $t(con)_t$ .*

S7. Consideriamo in linea di massima adeguati i criteri esposti nel documento di consultazione per la definizione su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori. Tuttavia riteniamo opportuno esporre qua di seguito alcune considerazioni.

Con riferimento alla qualità dei dati raccolti ex determina 9/2016 e al valore previsionale degli stessi sulle prossime componenti  $t(\text{tel})_t$  e  $t(\text{con})_t$  (o sulla unica componente accorpata), si osserva che le imprese rappresentate potrebbero non aver considerato dei capitoli di costo di cui hanno iniziato ad avere evidenza solamente a partire dagli anni 2016-17. Conseguentemente i dati  $T(\text{TEL})$   $T(\text{CON})$  ad oggi disponibili (in alcuni casi riferibili ai soli costi di capitale centralizzati relativi alla telegestione/telelettura) e quelli riportati nella raccolta dati potrebbero non coincidere con il reale perimetro di costi delle componenti  $t(\text{tel})_t$  e  $t(\text{con})_t$  a regime.

In relazione al passaggio ad un riconoscimento su base parametrica dei costi per la telelettura/telegestione e per i concentratori, si segnala come il processo per la realizzazione di tali infrastrutture non abbia ancora raggiunto un livello di maturità tale da assicurare che le componenti parametriche non generino sovra o sotto remunerazioni rispetto ai costi effettivamente sostenuti e consuntivati finora dagli operatori.

Nello specifico, i costi finora consuntivati dalle imprese di distribuzione potrebbero risultare, soprattutto con riferimento ai costi operativi, non completamente significativi ai fini della determinazione di componenti parametriche da applicare negli anni successivi in quanto i maggiori costi legati alla gestione degli apparati (*smart meter*) si sono manifestati in misura crescente dopo la raccolta dati ex determina 9/2016 ovvero dagli inizi dell'anno 2017, dal momento che l'attivazione degli *smart meter* è stata effettuata da poco più di un anno e mezzo.

**S8.** Con riferimento all'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale riteniamo maggiormente adeguato un periodo di 5 anni rispetto ad un periodo di 10 anni. Questo considerato che le immobilizzazioni nell'ambito delle attività di telelettura/telegestione sono, ad eccezione dell'investimento del server centrale, principalmente relative a *software* risultando di conseguenza caratterizzate da un elevato ritmo di obsolescenza e non è quindi prevedibile possano avere una vita utile che raggiunga i 10 anni. Un orizzonte temporale di 5 anni inoltre risulterebbe allineato con quello che, a nostra

conoscenza, risulta più diffuso nella prassi di ammortamento contabile dei *software*.

**S9.** Riteniamo adeguata la differenziazione, per classe dimensionale delle imprese di distribuzione, dei corrispettivi riconosciuti per i costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e per i costi relativi ai concentratori. Riguardo alla proposta tempistica di riallineamento vorremmo esporre che a nostro avviso, al fine di favorire la competizione nel contesto delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione, quattro anni potrebbero non risultare sufficienti. Considerato infatti che l'attuale stato di ritardo diffuso nello svolgimento di tali gare rende, a nostro avviso, poco probabile che nei prossimi quattro anni venga completata una significativa porzione di riassegnazioni delle concessioni vorremmo proporre un periodo di riallineamento dei costi riconosciuti più esteso ovvero pari a 6-8 anni. Alternativamente potrebbe risultare adeguato che venga definito che i quattro anni inizieranno a decorrere dal momento che il 50% delle gare sarà stato completato con l'insediamento del gestore entrante.

**S10.** Condividiamo l'ipotesi di accorpamento delle componenti  $t(tel)_i$  e  $t(con)_i$ , ritenendo che ciò possa garantire neutralità tra la soluzione tecnologica basata su comunicazioni punto-punto e quella fondata sull'utilizzo di concentratori. Non riteniamo invece opportuno che la componente risultante dall'accorpamento di  $t(tel)_i$  e  $t(con)_i$  comprenda anche il costo connesso alle SIM presso i gruppi di misura. Come già esposto allo spunto di consultazione 1 del presente allegato, riterremo opportuno che i costi delle SIM siano considerati immobilizzazioni di località e rientrino nell'ambito dei costi *standard* riferiti all'acquisto e all'installazione dei gruppi di misura in quanto le SIM sono parte integrante dei gruppi di misura nonché un elemento essenziale ed imprescindibile per il funzionamento degli stessi.